

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 397 e 1310-A

Relazione orale
Relatore TREDESE

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE **(IGIENE E SANITÀ)**

Comunicato alla Presidenza il 9 febbraio 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (n. 397)

d'iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, TOMASSINI, BIANCONI, DE RIGO, FASOLINO, GUZZANTI, PASINATO, TREDESE, SALINI, SANZARELLO, COZZOLINO, TATÒ, NESSA e CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (n. 1310)

**d'iniziativa dei senatori LIGUORI, MANCINO, VERALDI, BEDIN,
FILIPPELLI, COVIELLO, CAMBURSANO, GAGLIONE,
BATTISTI, D'ANDREA, RIGONI e DETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2002

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 397*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali » 5

Disegni di legge:

- n. 397, testo d’iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri e testo proposto dalla Commissione » 6
- n. 1310, d’iniziativa dei senatori Liguori ed altri » 8

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 397

(Estensore: MALAN)

23 ottobre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul disegno di legge n. 1310

(Estensore: PASTORE)

28 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su emendamenti al disegno di legge n. 397

(Estensore: MALAN)

2 luglio 2003

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: MALAN)

su un ulteriore emendamento al disegno di legge n. 397

30 settembre 2003

La Commissione, esaminato l'emendamento riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge n. 397

(Estensore: SCHMIDT)

4 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 397

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALBERTI CASELLATI
ED ALTRI

Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 4 dell'articolo 15-*quater* è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in tema di rapporti di lavoro per la dirigenza sanitaria

Art. 1.

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 passano, previa richiesta da presentare nel mese di novembre di ciascun anno, al rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni possono stabilire una cadenza temporale più breve. È fatta salva la facoltà di ritorno al rapporto di lavoro esclusivo secondo le modalità di cui al comma 2.»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

1. Il termine relativo alla soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, di cui al comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modificazioni, è differito alla data della prima stipulazione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro concernente la parte normativa.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1310

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LIGUORI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del direttore generale dal quale dipendono, oppure dall'entrata in vigore di nuovi piani sanitari regionali,»;

b) il comma 4 è abrogato.